



Spett.Le
Comitato Tecnico Regionale
c/o Direzione Regionale Vigili del Fuoco Liguria
Viale Brigata Bisagno, 2
16129 – Genova (GE)

Spett.Le
ASL 3 GENOVES
VIA BERTANI, 4 /
16125 GENOVA
ASL 3 Genovese
Palazzo della Salute
Via Operai 80
16149 – Genova (GE)

Raccomandata a Mano

Genova li, 12/04/2019

OGGETTO: Memoria/Istanza Superba/Carmagnani del 12/02/2019

Con la presente Vi trasmettiamo per Vostra opportuna conoscenza e, per quanto di Vostra eventuale competenza, la memoria/istanza allegata.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti

Spinelli S.r.l.

ASL3 Sistema Sanitario Regione Liguria

15 APR. 2019

Allegati :

Memoria/Istanza Superba/Carmagnani del 12/02/2019

PROT. N. [REDACTED]

PER RICEVUTA

Pag. 1

SPINELLI Srl

Via Scarsellini, 171 · 16149 Genova · Italy · Tel. +39 010 65701 – Fax. +39 010 6570 310
Capitale sociale Euro 11.764.116,49 i.v. C.C.I.A.A. Genova n° 291785 · Codice Fiscale e Partita IVA 02716640103
Trib.GE 44581 · Fasc. 62776 Iscrizione Albo Autotrasportatori GE T 3405504 F



Spett.Le
Comitato Tecnico Regionale
c/o Direzione Regionale Vigili del Fuoco Liguria
Viale Brigata Bisagno, 2
16129 – Genova (GE)

Spett.Le
ASL 3 Genovese
Palazzo della Salute
Via Operai 80
16149 – Genova (GE)

Raccomandata a Mano

Genova li, 12/04/2019

OGGETTO: Memoria/Istanza Superba/Carmagnani del 12/02/2019

Con la presente Vi trasmettiamo per Vostra opportuna conoscenza e, per quanto di Vostra eventuale competenza, la memoria/istanza allegata.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti

Spinelli S.r.l.

Allegati :

Memoria/Istanza Superba/Carmagnani del 12/02/2019

Pag. 1

SPINELLI Srl

Via Scarsellini, 171 - 16149 Genova - Italy - Tel. +39 010 65701 - Fax. +39 010 6570 310
Capitale sociale Euro 11.764.116,49 i.v. C.C.I.A.A. Genova n° 291785 - Codice Fiscale e Partita IVA 02716640103
Trib.GE 44581 - Fasc. 62776 Iscrizione Albo Autotrasportatori GE T 3405504 F

Member of CISQ Federation



Spinelli



Spett. Le Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

c.a. Membri del Comitato di Gestione

Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini
Prof. Dott. Francesco Parola
Dott. Nicola Carlone
Dott. Alessandro Berta
Dott. Marco Doria

Genova, 29 marzo 2019



Pedroni
29/3/2019

Oggetto: Memoria/Istanza Superba-Carmagnani 12 febbraio 2019

Con la presente Vi trasmettiamo stralcio della memoria/istanza in oggetto, relativamente al quale seguirà il documento completo degli allegati tecnici contenenti le osservazioni preliminari alle istanze di Superba-Carmagnani.

Distinti saluti.

[Signature]
Spinelli srl

SPINELLI Srl

Via Scarsellini, 171 - 16149 Genova - Italy - Tel. +39 010 65701 - Fax. +39 010 6570 310
Capitale sociale Euro 11.764.116,49 i.v. C.C.I.A.A. Genova n° 291785 - Codice Fiscale e Partita IVA -02716840103
Trib. GE 44581 - Fasc. 62776 Iscrizione Albo Autotrasportatori GE T 3405504 F

**Ill.mo Sig.
Presidente
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Via Nomentana, 2
00161 - ROMA
consup.stc@mit.gov.it**

**Ill.mo Sig.
Presidente
della Giunta Regionale
REGIONE LIGURIA
Piazza de Ferrari, 1
16121 - GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it**

**Spett.le AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
c.a. Sig. Presidente
c.a. Sig. Segretario Generale
c.a. Avv. Paolo Piacenza
c.a. Membri del Comitato di Gestione
segreteria generale@pec.porto.genova.it**

**Spett.le CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Via Magazzini Generali
16128 - GENOVA
dm.genova@pec.mit.gov.it**

e, per conoscenza:

**Ill.mo Sig. Sindaco
COMUNE DI GENOVA
Via Garibaldi, 9
16124 - GENOVA
comunegenova@postemailcertificata.it**

**Ill.mo Sig.
Presidente
della CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Piazzale Mazzini, 2
16123 - GENOVA
pec@cert.cittametropolitana.genova.it**

**Ill.mo Sig.
Soprintendente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA LIGURIA
Via Balbi, 10
16126 - GENOVA
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it**

**Ill.mo Sig.
Presidente
del MUNICIPIO II CENTRO OVEST
Via San Pier d'Arena, 34
16149 - GENOVA
municipio2segreteria@comune.genova.it**

**Spett.le ENAC – ENTE NAZIONALE PR L'AVIAZIONE CIVILE
Via Castro Pretorio, 118
00185 – ROMA
protocollo@pec.enac.gov.it**

**Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – ROMA
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
dgsta@pec.minambiente.it
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it**

Spett.le Ministero DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Porti e Demanio

Piazzale Porta Pia, 1

00198 - ROMA

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

dg.tm@pec.mit.gov.it

m_inf@pec.mit.gov.it

MEMORIA

della società **SPINELLI S.r.l.**, corrente in Genova, Via Scarsellini, 171 – 16149 GENOVA (p. IVA 027166400103), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Commendator Aldo Spinelli ("**SPINELLI**");

NEL PROCEDIMENTO

promosso dall'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova ("ADSP")**, a seguito della presentazione da parte della Società **SUPEBA S.r.l.** ("**SUPERBA**" od "**OPERATORE**"), in data 31.7.2017, di due subordinate **ISTANZE** di concessione demaniale marittima, aventi rispettivamente per oggetto:

- a) In via principale, un compendio di 62.000 metri quadrati circa, attualmente in concessione fino al 31.12.2020 ad ENEL PRODUZIONE e alla società TERMINAL RINFUSE GENOVA S.r.l., nonché a NUOVO BORGO TERMINAL S.r.l. ("**ISTANZA CALATA CONCENTER**"), per la **realizzazione di un nuovo deposito costiero della capacità di 63.400 m³ per la movimentazione di 400.000 ton/anno di prodotti chimici e petrolchimici esplodenti ed infiammabili**;
- b) In via subordinata, un compendio di 52.000 metri quadrati, a Ponte San Giorgio, in concessione fino al 31.12.2020 a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. ("**ISTANZA PONTE SAN GIORGIO**") e, cumulativamente "**ISTANZE**", a Calata Concenter, per lo stesso scopo di cui sopra;

SEGNATAMENTE PER L'APPROVAZIONE

di un (preteso) **ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE** al vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Genova.

PREMESSO CHE

- a) **SPINELLI** ha avuto notizia dell'avvio del procedimento in epigrafe, a seguito della presentazione delle **ISTANZE** pure in epigrafe indicate;
- b) Le **ISTANZE** non sono state mai pubblicate, ai sensi dell'art. 15 reg. nav. Mar.;
- c) **SPINELLI** ha presentato domanda di accesso agli atti, a seguito della quale ha potuto acquisire soltanto copia delle **ISTANZE**, ma non gli allegati di progetto alle stesse;

- d) SPINELLI ha presentato una prima Memoria procedimentale in data 16.4.2018, con riserva di presentare osservazioni una volta conosciuti gli allegati ed una volta pubblicate le ISTANZE;
- e) SPINELLI, nondimeno, sulla base di notizie di Stampa, di attendibili ipotesi, nonché delle informazioni e dati forniti dai rappresentanti di SUPERBA in occasione di un'assemblea pubblica, ha potuto formulare già una prima analisi e verifica dei contenuti dell'iniziativa proposta da SUPERBA e della procedura per l'approvazione del (preteso) ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE, promossa dagli Uffici dell'ADSP, ed intende, con la presente Memoria, offrire un ulteriore contributo qualificato alla valutazione della materia, che è così sensibile e delicata, perché coinvolge in modo gravissimo il tema della tutela e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dell'integrità di beni pubblici, anche monumentali, *in primis* la Lanterna simbolo storico della Città di Genova, e di beni privati, oltretutto di infrastrutture essenziali per l'operatività del bacino portuale di Genova-Sampierdarena ("Sampierdarena");
- f) La materia è particolarmente sensibile e delicata, perché l'iniziativa di SUPERBA, incompatibile con il P.R.P. vigente e, nondimeno, inspiegabilmente assecondata al momento dagli Uffici dell'ADSP con l'avvio di una procedura per l'approvazione di un incredibile ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE, ha per oggetto la delocalizzazione dai siti attuali in Genova-Mulredo nel bacino ad un compendio del bacino portuale di Sampierdarena di un gigantesco NUOVO DEPOSITO di prodotti chimici e petrolchimici, QUASI RADDOPPIATO come capacità rispetto ai depositi già esistenti, per prodotti chimici e petrolchimici esplosivi ed infiammabili, in prossimità di: - attività portuali relative all'imbarco, sbarco, movimentazione e deposito di contenitori, merci varie e rinfuse liquide, nonché in prossimità del canale di navigazione del bacino di Sampierdarena; - di infrastrutture ferroviarie e viarie vitali per il traffico del bacino portuale suddetto; - di monumenti (LA LANTERNA già vincolata e la CENTRALE ENEL, in fase di vincolo totale quale monumento storico artistico); - della retrostante area urbana, ad elevatissima densità di residenti, di Sampierdarena;
- g) Tale analisi, corredata degli opportuni allegati tecnici, è compendiata nella presente Memoria, la quale si deposita con rinnovata riserva di presentare ulteriori memorie ed osservazioni, allorché l'ADSP avrà reso ostensibili gli allegati alle ISTANZE ed avrà pubblicato le ISTANZE stesse.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO. IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE: CONTESTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DA AdSP PER L'APPROVAZIONE DI UN "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE" AL FINE DI RENDERE IL PROGETTO DEL NUOVO DEPOSITO PRESENTATO DA SUPERBA COMPATIBILE CON IL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI GENOVA ATTUALMENTE VIGENTE.

1. Come si è detto sopra e come si ribadirà *infra*, è pacifico ed incontestato che la localizzazione di un nuovo deposito costiero di prodotti chimici e petrolchimici (destinato a contenere e movimentare, sia via mare sia via terra, prodotti esplosivi, infiammabili, suscettibili di determinare emissioni ed immissioni nelle matrici ambientali, gravemente nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente, nonché per l'integrità dei beni e delle attività pubblici e privati) è, attualmente, del tutto incompatibile con gli obiettivi, i traguardi, le previsioni e le norme del vigente Piano Regolatore Portuale.
2. Come riconosciuto anche dall'OPERATORE, in assenza del nuovo strumento di pianificazione portuale prescritto dalla legge 84/94 e s.m.i., che consisterà nel Piano Regolatore di Sistema Portuale, non è possibile approvare varianti al P.R.P..
3. Da qui l'idea, suggerita a quanto pare dall'OPERATORE ma inspiegabilmente recepita dagli Uffici dell'AdSP, di avviare un procedimento amministrativo per l'approvazione di un ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE al P.R.P., coltivando l'idea (ma sarebbe preferibile dire l'illusione) che il problema di compatibilità pianificatoria potrebbe risolversi degradando un'evidente *variante sostanziale* in un mero aggiornamento tecnico dello strumento vigente.
4. L'osservante SPINELLI confida che tale inaudito tentativo di obliterare le prescrizioni pianificatorie non supererà il vaglio degli organi decidenti e, particolarmente, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui compete svolgere nella procedura un ruolo tecnico fondamentale, anche in punto ammissibilità, nonché della Regione Liguria.
5. Nondimeno, per quanto l'inconferenza della figura dell'ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE riguardo alla localizzazione, mai prevista, di un gigantesco deposito del genere nel cuore del bacino portuale di Sampierdarena sia di evidenza solare, si ritiene opportuno rassegnare fin d'ora, con riserva di ulteriori deduzioni, gli argomenti che dimostrano l'impossibilità di addivenire all'approvazione dell'ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE ("ATF") al suddetto scopo.
6. Il MIT, attraverso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Assemblea Generale, nel diramare le "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI DI SISTEMA PORTUALE" edizione 2017, si è soffermato a lungo sul tema della figura dell'ATF, traendo spunti essenziali dai voti già espressi sull'argomento dall'Assemblea Generale del Consiglio stesso (voto n. 44/1999 e n. 93/2009). Anche se le LINEE GUIDA ("LINEE") riguardano i nuovi PRdSP, non vi è dubbio che i concetti illustrati a proposito dell'ATF valgano anche per i tuttora vigenti P.R.P..
7. Le LINEE danno atto (pag. 15) che il legislatore (D.Lgs. 169/2016) ha stabilito come l'ATF sia previsto "*nei casi in cui le modifiche introdotte non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali*".
8. Le LINEE soggiungono (pag. 16) che l'ATF "*può solo introdurre, a strategie di piano immutate, modifiche non sostanziali agli assetti plano-batimetrici e funzionali del singolo porto...*".

9. Le LINEE soggiungono (pag. 50) che l'ATF realizza la flessibilità del Piano, oltre che sul piano dell'assetto plano-altimetrico, anche sul piano della destinazione funzionale di ciascuna area; flessibilità che può invocarsi all'interno dell'indicazione della *"famiglia di destinazioni d'uso compatibili nella stessa area in termini di carichi urbanistici ed ambientali"*.
10. Si consideri che la locuzione *"in termini di carichi urbanistici ed ambientali"* è di eccezionale importanza ai fini dell'individuazione del perimetro concettuale dell'ATF, perché introduce un requisito sostanziale e non formale, che esige di verificare e di valutare se la nuova destinazione d'uso induca nell'area designata un rilevante incremento dei *carichi urbanistici ed ambientali*. Come apparirà in tutta evidenza dalla sotto esposta relazione tecnica, il nuovo deposito costiero di prodotti chimici e petrolchimici (suscettibili di determinare esplosioni ed incendi, investenti addirittura il sovrastante CONO AEREO dell'Aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova-Sestri Ponente) indurrebbe proprio un eccezionale incremento dei carichi sia urbanistici (con particolare riferimento all'aumento del traffico su gomma e su ferro), sia ambientali, in assoluto incompatibili con l'ATF, ma piuttosto tali da esigere, quanto meno, l'approvazione di una variante sostanziale, previa *VAS statale* e previa *VIA statale*, oggi peraltro impedita dalla priorità della elaborazione ed approvazione del nuovo PRDSP.
11. Le LINEE (v. pag. 66) soggiungono che per l'ATF *"l'iter procedimentale per la sua approvazione è, per così dire, "ridotto all'osso", pur assicurando gli irrinunciabili requisiti in termini di:*
- *Omissis;*
 - *fattibilità tecnica e non rilevanza ambientale (ai fini del procedimento di VIA) della proposta di ATF"*.
12. Le LINEE (v. pag. 67) ribadiscono che *"...occorre dimostrare che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo"* e (v. pag. 70) che *"La modifica non sostanziale non ha rilevanza significativa sulle previsioni di piano e costituisce pertanto un adeguamento tecnico-funzionale e non una variante del piano stesso"*.
13. Le LINEE (v. pag. 71), a dimostrazione dell'assoluta essenzialità del requisito di che trattasi, mettono in guardia le Autorità sulla necessità che *"L'adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal piano, ovviamente, non deve essere rilevante sotto il profilo ambientale..."*.
14. Le LINEE GUIDA (v. pag. 71/72), nel definire gli "Aspetti procedurali", avvisano che il Consiglio Superiore si esprimerà in ordine: *"alla fattibilità tecnica e alla non rilevanza ambientale degli adeguamenti delle opere previste dal piano e della eventuale valutazione tecnica del relativo progetto definitivo, se congiuntamente trasmesso"*, considerato che (v. pag. 73) *"sulla proposta di ATF il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprime in merito ai profili di procedibilità, ammissibilità e fondatezza"*.
15. Il combinato disposto delle indicazioni a pag. 113 e 114 delle LINEE, ancora e sempre, esigono che l'ATF non alteri i carichi ambientali previsti dal Piano. Infatti, un'alterazione, anche non significativa, è se mai propria di una variante-stralcio (v.

pag. 113 cit., penultimo punto). Un deposito di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, o esplosive) soggetto al D.Lgs 105/2015 come quello di Superba, è caratterizzato dal fatto che può generare un incidente rilevante, cioè “un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose” e questo, per definizione, non è altro che un grave incremento del carico ambientale atteso sull’area designata.

16. Ora, ai sensi dell’art. 6, comma 7, e dell’allegato II della parte seconda, nn. 8 e 12,) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono assoggettati obbligatoriamente a VIA di competenza statale lo stoccaggio di prodotti chimici, petroliferi e petrolchimici della capacità superiore a 40.000 m³ ed i terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.
17. Nella fattispecie, il progetto e l’accedente ipotesi di ATF prevedono la realizzazione di un **NUOVO DEPOSITO** costiero della capacità di 66.000 m³ (quantomeno di 60.000m³) di prodotti chimici e petrolchimici pericolosi, perché contenenti sostanze esplodenti, infiammabili, nonché tali da determinare l’emissione fisiologica in atmosfera di rilevanti quantitativi di agenti cancerogeni e mutageni, così che la VIA e la VAS sono obbligatorie ed ineludibili.
18. Inoltre, i piani ed i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati nell’allegato II (e, quindi, qualsiasi variante agli strumenti di pianificazione suddetti che abbia lo stesso scopo) sono soggetti a VAS di competenza statale (v. art. 6, comma 2, lett. a), e art. 7, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
19. Ne discende che la modifica di un Piano Regolatore Portuale, diretta a consentire la non prevista localizzazione nel bacino portuale di un progetto di **NUOVO DEPOSITO** costiero per prodotti liquidi chimici e petrolchimici pericolosi, della capacità di ben oltre 40.000 m³ e con quantitativo movimentato di 400.000 ton/anno, siccome soggetto obbligatoriamente sia a VAS, sia a VIA, entrambe di competenza statale, determina per definizione un rilevante aumento del carico ambientale e, pertanto, esce a piene vele dal perimetro proprio dell’ATF, per entrare in quello tipico di una variante sostanziale del suddetto Piano.
20. Con la conseguenza che la propensione degli Uffici dell’AdSP a realizzare la compatibilità fra il P.R.P. del Porto di Genova vigente ed il progetto di **NUOVO DEPOSITO** costiero con tali caratteristiche, attraverso la procedura, semplificata e spedita, dell’ATF, non ha merito e non ha fondamento alcuno. La procedura deve essere arrestata e dichiarata inammissibile e/o improcedibile, e l’istanza di concessione di SUPERBA respinta.
21. Peraltro, il **NUOVO DEPOSITO** costiero proposto da SUPERBA è anche uno stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) di soglia superiore (v. art. 8 del D.Lgs. 17 giugno 1999, n. 334, e s.m.i., allegato 1, parti 1° e 2°, colonna 3) e, quindi, sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi

con sostanza pericolose” (c.d. “Direttiva Seveso III), con conseguente assegnazione al Ministero dell’Interno delle funzioni istruttorie e di controllo.

22. Non si vede, quindi, come si possa ipotizzare la possibilità di risolvere con la procedura di ATF, che presuppone, secondo la legge 84/1994 e s.m.i. e secondo le LINEE ed i voti dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in esse richiamati, il non aumento del carico ambientale, il problema della localizzazione di un progetto il quale comporterebbe: l’obbligatorio assoggettamento a VAS di competenza statale della variante; l’obbligatorio assoggettamento a VIA di competenza statale della variante; la soggezione del progetto ai poteri istruttori e di controllo del Ministero dell’Interno.
23. Opinare il contrario significa voler ignorare principi fondamentali in materia di pianificazione e programmazione dei progetti di impianti le cui caratteristiche, per tipizzazione normativa, determinano un notevolissimo aumento del carico ambientale, tanto da esigere il superamento di procedure riservate allo Stato, sia in fase di pianificazione, sia in fase di approvazione dei progetti.
24. Quanto sopra si dice tacendo per ora e rinviando alle osservazioni tecniche che seguono i numerosi e gravissimi addebiti che è possibile muovere nei confronti della proposta progettuale di SUPERBA, i quali dimostrano che il compendio demaniale indicato è assolutamente inammissibile per la localizzazione del NUOVO DEPOSITO costiero, con serbatoi fuori terra, in prossimità del mare, in prossimità del cono aereo dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri Ponente, nonché in barba all’ordinanza n. 32/2001 della Capitaneria di Porto di Genova – Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi della quale *“nel porto di Genova, esclusa la darsena petroli di Multedo, non è consentito l’ormeggio di navi cisterne per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici, ancorché in transito, aventi punto di infiammabilità inferiore a 61°C...”*.
25. Si soggiunge che la soggezione a VAS della variante di che trattasi è sancita espressamente anche dalla legislazione regionale. L’art. 3, comma 5, della legge Regione Liguria 3272012 esclude dalla VAS gli Adeguamenti tecnico Funzionali dei Piani Regolatori Portuali *“salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA)”*. L’art. 6, comma 7, del d.lgs. 152/2006 stabilisce l’obbligo di VIA per i progetti di cui agli allegati II e III della Parte Seconda del citato d.lgs. L’allegato II (progetti di competenza statale) comprende il punto 8) – Stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m³. La capacità totale del nuovo deposito sarebbe dell’ordine di 60.000m³, assai superiore alla soglia di 40.000 m³ di cui al citato punto 8) dell’allegato II. Dunque, stante la disciplina del Codice dell’Ambiente, nel caso di specie, trattandosi di deposito costiero di sostanze infiammabili e suscettibili di esplosione, a rischio di incidente rilevante, di capacità superiore a 40.000 m³, sito in corrispondenza del CONO AEREO, in prossimità di attività operative ad alta densità di manodopera e lavoratori, in prossimità di aree urbane, gravanti su infrastrutture per trasporti su gomma e su ferro già fortemente trafficate, la soggezione a VIA statale è fuori discussione ed altrettanto, ai sensi della citata legge regionale, la soggezione a VAS, ai sensi della citata legge regionale

32/2012, il che esclude che la variante di che trattasi possa processarsi come Adeguamento Tecnico Funzionale.

26. Si soggiunge che le Linee Guida ministeriali affermano che la ricollocazione di un'attività può costituire modifica non sostanziale solo nei casi in cui riguardi attività portuali preesistenti. Il deposito di SUPERBA, invece, è collocato attualmente all'esterno dell'area portuale, così che la sua collocazione negli ambiti S1 ed S6 costituisce *modifica sostanziale* del P.R.P..
27. Non si ritiene poi inutile sottacere gli esiti delle valutazioni operate in fase di redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, ancorché tale procedura sia stata poi archiviata, a seguito della novellazione della legge 84/1994 e della conseguente introduzione del nuovo istituto del Piano regolatore di sistema portuale. In particolare, non è vero quanto affermato da SUPERBA, secondo cui il verbale della Conferenza Istruttoria ex art. 8 della legge regionale 32/2012 avrebbe previsto la ricollocazione dei depositi petroliferi nell'area di Sampierdarena così da consentire la definitiva liberazione delle aree (portuali ed urbane) di Multedo dalle criticità legate alla presenza dei depositi costieri; come non è vero che nel corso della procedura di VAS connessa alla formazione del nuovo P.R.P. gli enti pubblici coinvolti non avrebbero sollevato alcun rilievo in ordine alla localizzazione degli impianti di cui sopra su Ponte ex Idroscalo/Calata Concenter. Al contrario, l'ipotesi principale del Rapporto Preliminare era se mai quella di ricollocare i depositi SUPERBA e CARMAGNANI nell'area del Porto Petroli e non in quella di Sampierdarena. Inoltre, nell'occasione Regione Liguria aveva evidenziato che, per le eventuali ipotesi alternative alla ricollocazione a Multedo, dovevano essere considerate le possibili implicazioni ambientali, così dando ad intendere che le suddette ipotesi alternative erano rilevanti dal punto di vista degli impatti ambientali (fonte: verbale conferenza istruttoria trasmesso dall'Autorità Portuale di Genova a Regione Liguria con nota 6.8.2015).
28. Si soggiunge che con lettera 18.6.2013 la Petrolifera Italo Rumena aveva sottoposto all'Ammiraglio Vincenzo Melone una precedente ipotesi di localizzazione dei due depositi costieri di Multedo nel compendio di Calata Concenter ed Ponte ex Idroscalo, con una movimentazione di 371.500 ton/anno di prodotti di categoria A, B e C e con una capacità di stoccaggio di 52.500 m³. L'Ammiraglio Melone, con lettera 7.8.2013, prot. 25.24.00, rispose ravvisando *criticità*, perché *"lo scenario ipotizzato, caratterizzato da una significativa movimentazione via mare di prodotti pericolosi per il successivo stoccaggio nell'area attualmente in concessione all'Enel, comporta l'ormeggio di navi chimichiere all'interno di Calata Concenter o all'estremità di Ponte Idroscalo. Entrambe le ipotesi presentano, però, significative problematiche in materia di sicurezza della navigazione e portuale. se, infatti, la prima non è attuabile se non previa esecuzione di lavori di dragaggio, la seconda implica una situazione di aggiuntivo rischio per il traffico navale lungo il canale di Sampierdarena."*. In altri termini, alla sensibilità dell'Ammiraglio non è sfuggita l'assoluta inopportunità di collocare un traffico di navi chimichiere lungo un corridoio essenziale per l'agibilità del porto di Sampierdarena e dei suoi accosti ed aree operative, prospettando una valutazione di impatto ambientale, almeno nei riguardi della sicurezza della navigazione ed anche delle aree operative, negative. Ci si chiede come l'AdSP possa veicolare il nuovo e più impattante progetto di SUPERBA in un ATF, con buona pace sia per le disposizioni legislative, statali e regionali, sull'obbligo di VAS e VIA statali, sia anche (spiace notarlo) del più elementare buon senso.

PER QUESTI MOTIVI

Rinviate le Spett.li Autorità in indirizzo alle seguenti osservazioni tecniche, già sulla base delle suesposte considerazioni in diritto,

SI INSTA

perché il procedimento per approvazione di ATF finalizzato alla localizzazione nel bacino portuale di Sampierdarena di un NUOVO DEPOSITO costiero di prodotti chimici e petrolchimici pericolosi, della capacità di 66.400 m³ e per un quantitativo movimentato di 400.000 ton/anno, sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque contrario alle disposizioni di legge ed alle istruzioni ministeriali in tema di varianti ai Piani Regolatori Portuali ed ai Piani di Sistema Portuali, nonché in tema di Adeguamenti Tecnico Funzionali, con conseguente archiviazione del procedimento stesso, previa declaratoria del non luogo a provvedere, e con conseguente rigetto delle Istanze principali e subordinate presentate da SUPERBA il 31 Luglio 2017.

Genova, li 12 Febbraio 2019


SPINELLI S.r.l.
Il legale rappresentante
Commendator Aldo Spinelli